

28 aprile 2009

Iva per cassa: è possibile differire l'esigibilità dell'imposta



Scatta l'Iva "**per cassa**". La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del [decreto 26 marzo 2009](#) del ministero dell'Economia e delle Finanze dà, infatti, il via alla possibilità di poter optare per il "pagamento" dell'imposta al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Una deroga - che va ad aggiungersi ad altre già normativamente previste - al principio di coincidenza fra effettuazione ed esigibilità dell'operazione, introdotta, si ricorda, dal decreto "anticrisi" (DI 185/2008) che, nel suo testo originario, ne prevedeva l'applicazione, in via temporanea, per il solo triennio 2009-2011.

Analizziamo più nel dettaglio le "regole del gioco".

A chi si rivolge la norma?

Ammesse all'esigibilità differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, da parte di soggetti Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato - o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare - un volume d'affari non superiore a 200mila euro.

Riguardo alla necessità dello *status* di soggetto Iva dell'acquirente o del committente, l'agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che "*rientrano nell'ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano nell'esercizio di attività d'impresa, ancorché i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all'esercizio di attività d'impresa e di attività non commerciali*" (circolare n. 8/E/2009, punto 6.8).

Restano, invece, fuori le operazioni effettuate da quanti si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell'imposta, così come quelle poste in essere nei confronti di acquirenti o committenti assoggettati al regime del *reverse charge*.

Come "differire" l'esigibilità dell'Iva?

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, *ex* articolo 7 del DI 185/2008.

La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

Quando diventa esigibile l'Iva?

L'imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per l'acquirente o committente) all'atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l'esigibilità si verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.

Scatta in ogni caso l'obbligo di versamento dell'imposta, a prescindere dall'incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Eccezione alla regola, l'assoggettamento del cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali.

A quali adempimenti è tenuto il cedente o prestatore?

Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad adempiere agli obblighi prescritti dal

decreto Iva (fatturazione e registrazione).

Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell'imposta, l'operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l'Iva diviene esigibile (per il pagamento o il trascorrere dell'anno).

Cosa accade se nel corso dell'anno si supera il limite dei 200mila euro?

L'Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata secondo le regole generali. Resta inteso che resteranno a esigibilità differita le operazioni ancora "in piedi", precedentemente effettuate.

Si fa presente che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi con Iva a esigibilità differita concorrono, insieme a quelle "ordinarie", alla formazione del volume di affari e alla determinazione della percentuale di detrazione (articolo 19-*bis*, Dpr 633/1972).

A cura di Alfonso Lucarelli

Tratto da [Nuovo Fisco oggi](#), il quotidiano online dell'Agenzia delle Entrate

Link a questa notizia:

[Iva per cassa: è possibile differire l'esigibilità dell'imposta](#)

» Indietro

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale telematica**, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 marzo 2009.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore industria. (09A04608) . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jurcut Alexandrina Fiorentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. (09A04652) Pag. 1

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Romano Orazio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. (09A04657) Pag. 2

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare. (09A04658) Pag. 3

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 26 marzo 2009.

Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. (09A04628) Pag. 3

DECRETO 30 marzo 2009.

Modifiche e applicazione del decreto 28 febbraio 2007 concernente modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza. (09A04685) Pag. 4



Decreta:

Al sig. Romano Orazio, nato a Maracay (Venezuela) il 10 agosto 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri - Sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A04657

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Moraru Nicoleta, nata a Galati (Romania) il 3 ottobre 1978, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale rumeno ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «tecnologo alimentare» in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer diplomat, in profilul tehnologia produselor alimentare, specializarea si control in alimentatia publica si turism» conseguito presso la Università di «Dunarea de Jos» di Timisoara (Romania) nel giugno 2003;

Considerato che la richiedente ha documentato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 gennaio 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «tecnologo alimentare» e l'iscrizione all'albo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile una formazione regolamentata prevista dall'art. 3, comma 1 lett. e) dalla direttiva 2005/36, come risulta dalla attestazione rilasciata dall'Autorità competente rumena;

~~Decreta:~~

~~Alla sig.ra Moraru Nicoleta, nata a Galati (Romania) il 3 ottobre 1978, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «tecnologi alimentari».~~

~~Roma, 15 aprile 2009~~

~~Il direttore generale: FRUNZIO~~

09A04658

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2009.

Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE


Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che reca disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che subordina l'efficacia di dette disposizioni al rilascio della preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che prescrive l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che determini l'ammontare del volume d'affari dei contribuenti che possono assoggettare ad IVA con esigibilità differita le operazioni effettuate, nonché stabilisca ogni altra disposizione di attuazione del predetto art. 7;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale della fiscalità e unione doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo 2009, nella quale, in riferimento alla richiesta di deroga formulata dall'Italia ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE in merito al differimento dell'esigibilità dell'IVA al momento dell'incasso del prezzo, si evidenzia che l'art. 66 della medesima direttiva già consente agli Stati membri di introdurre previsioni in tal senso e che, pertanto, una richiesta di deroga non appare necessaria;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 66 della medesima, il quale consente agli Stati membri dell'Unione europea di stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta divenga esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;



Decreta:

Art. 1.

Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilità differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Art. 2.

Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 3.

Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1 ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato.

2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 4.

Effetti su altre operazioni ad esigibilità differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 44

09A04628

DECRETO 30 marzo 2009.

~~Modifiche e applicazione del decreto 28 febbraio 2007 concernente modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza.~~

~~IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO~~

~~Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;~~

~~Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;~~

